

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

12° Anno n. C 133

18 ottobre 1969

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I *Comunicazioni*

##### Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 180/69 dell'on. Bading alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Armonizzazione del diritto doganale . . . . . 1

Interrogazione scritta n. 218/69 dell'on. Oele alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Lavori da effettuare per conto di terzi da parte del Centro comune di ricerche dell'Euratom . . . . . 2

Interrogazione scritta n. 226/69 dell'on. Califice alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Conseguenze della svalutazione del franco francese per i lavoratori frontalieri 4

Interrogazione scritta n. 255/69 dell'on. Vredeling al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Risposte del Consiglio ad interrogazioni orali . . . . . 5

---

#### II *Atti preparatori*

. . . . .

---

#### III *Informazioni*

##### Commissione

Rettifica al bando di gara n. 823 . . . . . 6

---

(segue)

**Sommario (seguito)**

**Rettifiche**

Modifica dell'avviso d'asta del « Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles » per la vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici (GU n. C 116 del 6.9.1969) . . . . . 7

Modifica dell'avviso d'asta permanente del « Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles » per la vendita di burro destinato alla fabbricazione di miscele di grassi (GU n. C 128 del 6.10.1969) . . . . . 7

**I***(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONE SCRITTA N. 180/69****dell'on. Bading****alla Commissione delle Comunità europee***(2 luglio 1969)***Oggetto :** Armonizzazione del diritto doganale

Il completamento dell'unione doganale avvenuto il 1° luglio 1968 giustamente viene definito in tutte le occasioni dalla Commissione come avvenimento di primaria importanza. Dopo questa data, il Consiglio ha dato inizio anche all'armonizzazione del diritto doganale, man mano che la Commissione gli ha presentato delle proposte.

Come si può desumere dal paragrafo 2 della relazione <sup>(1)</sup> presentata dall'autore della presente interrogazione al Parlamento europeo su varie proposte

<sup>(1)</sup> Documenti di seduta del Parlamento europeo, documento 34/68.

della Commissione, l'armonizzazione di questo settore è ancora in massima parte da realizzare.

L'interrogante pone alla Commissione i seguenti quesiti :

1. Perché la Commissione non ha più presentato dal 1° luglio 1968 altre proposte di armonizzazione del diritto doganale? La proposta concernente la compensazione delle deviazioni delle entrate doganali non rientra infatti nel quadro dell'armonizzazione del diritto doganale.
2. Quando verranno presentate altre proposte?

**Risposta***(9 ottobre 1969)*

1 e 2. Come l'onorevole parlamentare afferma, il Consiglio, dopo aver adottato, il 27/28 giugno 1968, tre regolamenti relativi all'origine delle merci <sup>(1)</sup>, al valore in dogana <sup>(2)</sup> e alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, nei mesi successivi ha approvato, senza introdurre modifiche rilevanti, varie proposte della Commissione relative alla presentazione e alla custo-

dia in dogana <sup>(4)</sup>, alla definizione del territorio doganale della Comunità <sup>(5)</sup>, al regime del perfezionamento attivo <sup>(6)</sup>, al regime dei depositi doganali <sup>(7)</sup>, al regime delle zone franche <sup>(8)</sup>, alla dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 802/68 del 27. 6. 1968 — GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 803/68 del 27. 6. 1968 — GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 950/68 del 28. 6. 1968 — GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Direttiva 68/312/CEE del 30. 7. 1968 — GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 1496/68 del 27. 9. 1968 — GU n. L 238 del 28. 9. 1968, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Direttiva n. 69/73/CEE del 4. 3. 1969 — GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Direttiva n. 69/74/CEE del 4. 3. 1969 — GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

<sup>(8)</sup> Direttiva n. 69/75/CEE del 4. 3. 1969 — GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

equivalente e dei prelievi agricoli<sup>(1)</sup>, al regime del transito comunitario<sup>(2)</sup>.

È esatto che questa armonizzazione è ancora in massima parte da realizzare.

Tra i settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione sui quali l'onorevole parlamentare aveva attirato l'attenzione nelle relazioni da lui presentate in sede di esame dei testi sopra menzionati<sup>(3)</sup> vanno, in particolare, ricordati: il regime del traffico di perfezionamento passivo, l'ammissione temporanea dei mezzi di produzione, le trasformazioni precedenti lo sdoganamento (Umwandlungsverkehr), modalità per il rimborso o recupero posticipato dei dazi doganali, la procedura di sdoganamento, i problemi particolarmente importanti della lotta contro le frodi, le definizioni delle controversie e della protezione giuridica degli utenti, l'armonizzazione progressiva delle strutture, l'organizzazione e i metodi di lavoro delle amministrazioni nazionali, le modalità di consultazione degli ambienti professionali interessati.

I testi approvati dal Consiglio hanno conferito alla Commissione, nell'ambito delle procedure di consultazione dei Comitati dell'origine, del valore, della nomenclatura della tariffa doganale comune, del perfezionamento attivo e del transito comunitario, poteri che devono consentire, in primo luogo, la

messa in vigore dei succitati regimi e poi il loro buon funzionamento nell'ambito dell'unione doganale.

Ora, tenuto conto del personale di cui i servizi competenti dispongono, la Commissione ha trovato motivi di inquietudine quanto alla possibilità di mettere a punto i vari testi strettamente indispensabili alla semplice entrata in vigore delle misure comunitarie adottate dal Consiglio, ed in particolare quelli relativi al regime del transito comunitario, che dal 1° gennaio 1970 in poi dovrebbe consentire un alleggerimento considerevole delle soste alla frontiera ed addirittura la loro soppressione per i trasporti ferroviari.

Inoltre, le riunioni dei Comitati sopra indicati non possono avere luogo regolarmente; molte di queste riunioni, dopo essere state prefissate, hanno dovuto essere cancellate.

Tenuto conto di queste difficoltà, i lavori di armonizzazione, in particolare quelli sopra riferiti, hanno dovuto essere rallentati, se non addirittura sospesi.

Consapevole di queste difficoltà, la Commissione fa tutto quanto è in suo potere per mettere a disposizione dei servizi competenti, al più presto possibile, il personale indispensabile all'espletamento dei loro compiti. Essa è del parere che, in un primo tempo, occorrerà fare in modo che i lavori dei nuovi agenti qualificati da destinare a detti servizi siano consacrati ad assicurare la buona gestione dei regimi già adottati dal Consiglio, prima che possano essere presentate nuove proposte sui problemi più sopra indicati.

<sup>(1)</sup> Direttiva n. 69/76/CEE del 4. 3. 1969 — GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 542/69 del 18. 3. 1969 — GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Documento di seduta del Parlamento europeo, doc. 34/68.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 218/69

dell'on. Oele

alla Commissione delle Comunità europee

(14 agosto 1969)

**Oggetto:** Lavori da effettuare per conto di terzi da parte del Centro comune di ricerche dell'Euratom

1. In quale stadio si trovano attualmente i negoziati con l'industria e altre istanze interessate, per l'esecuzione di lavori, nel quadro di contratti di ricerca (Auftragsforschung) da parte del Centro comune di ricerche? Sussiste a questo riguardo un evidente interesse e si conoscono già dei casi nei quali è stato raggiunto un accordo provvisorio (salvo

approvazione da parte della Commissione e del Consiglio)? Nei confronti di quale o quali istituti di ricerca si palesa questo interesse?

2. Il potenziale attualmente disponibile del 5 % riservato dalla Commissione per questo tipo di attività è sufficiente per giungere ad accordi accettabili per ambedue le parti contraenti? In caso negativo, la Commissione è disposta ad accrescere questo potenziale in modo da facilitare la soluzione dei problemi di programma e di occupazione che sussistono ancor sempre nei centri di ricerca?

### Risposta

(9 ottobre 1969)

1. Sul piano generale, nel giugno 1969 la Commissione ha inviato a 312 dirigenti di imprese industriali dei paesi della Comunità un'importante documentazione sulle possibilità offerte dagli stabilimenti del Centro comune di ricerche per l'esecuzione di lavori su commesse (cfr. elenco in allegato).

Tale documentazione è stata trasmessa anche ai membri della commissione dell'energia, della ricerca e dei problemi atomici del Parlamento europeo.

Detta azione ha portato ad uno scambio di vedute con varie ditte interessate che è ancora in corso; vari problemi sono stati sollevati, in particolare per quanto riguarda il costo e la possibilità che i risultati rimangano di carattere riservato.

Nessun accordo provvisorio è stato ancor raggiunto, a causa, in particolare, dell'incertezza che regna sulla disponibilità di personale dal 1970 in poi; per quanto riguarda le condizioni finanziarie alle quali questi lavori potrebbero essere eseguiti, la Commissione ha adottato un sistema di tariffe che, secondo quanto richiesto dagli organi del Consiglio, comprende un tasso di ammortamento delle installazioni.

L'interesse si concentra principalmente sullo stabilimento di Ispra, data la sua dimensione e il suo carattere polivalente; il reattore Essor potrà in particolare servire ad utili esperimenti per reattori ad acqua. Tuttavia, per quanto riguarda lo stabilimento di Karlsruhe si vanno concretizzando i vari contatti che esso ha avuto con organismi di ricerca e con talune industrie; il problema relativo al sistema di tariffe conserva tutta la sua importanza. Il BCMN Bureau Central Mesures Nucléaires) è stato recentemente invitato da un centro nazionale ad effettuare un'importante esperienza (esperienza critica con l'acceleratore lineare Linac), che richiederà l'inquadramento di tale organismo nella classe I secondo la legislazione belga. Per quanto riguarda lo stabilimento di Petten, un cliente ha recentemente insistito affinché le irradiazioni per la fabbricazione di radioelementi siano programmate per evitare gli inconvenienti derivanti dalle interruzioni del normale lavoro.

2. La Commissione ha proposto una percentuale modesta per l'inizio, per non pregiudicare l'interesse dei potenziali clienti; se la domanda dovesse aumentare la Commissione prenderebbe senz'altro in considerazione la possibilità di aumentare tale percentuale.

### ALLEGATO

#### Documenti Euratom inviati ad imprese industriali nel giugno 1969

##### ISPRA

Potential available for research work and basic design information in collaboration with European industries and organizations (Working Paper)	EUR/C-IS/121/69 e
Research at Ispra (61-67) (3 volumi)	EUR/C-IS/3940 e
Résumé des 3 volumes <sup>(1)</sup>	EUR/C-IS/3940
Annual Progress Report 1968 <sup>(1)</sup>	.....
Essor Reactor and hot laboratories	EUR/C-IS/127/69 e
List of theoretical and experimental work which can be carried out by the Commission in connection with heavy water reactor development	EUR 3898 f e

<sup>(1)</sup> Sarà pubblicato e distribuito in un secondo tempo.

**KARLSRUHE**

Potential available for research and development work at the Institute for Transuranian elements 9612/XV/69 e

Rapport semi-annuel 1968 2300  
juillet-décembre

**GEEL**

Potential available at the Central Bureau of Nuclear Measurements for work in research and technology 9185/XV/69 e

Annual Progress Report 1968 2322

**PETTEN**

Activities 8582/XV/69 e

HFR (brochure) May 1967 EUR 3650 e

Technical annex : the HFR and its use for the irradiation of HFR structural materials and fuels EUR/C/PET/2409/69 e

Annual Progress Report 1968 2301

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 226/69**

dell'on. Califice

alla Commissione delle Comunità europee

(27 agosto 1969)

**Oggetto :** Conseguenze della svalutazione del franco francese per i lavoratori frontalieri

La svalutazione del franco francese pari all'11,11 % ha comportato una riduzione del 12,5 % del potere d'acquisto dei salari, degli assegni familiari, delle indennità per malattia e incidenti sul lavoro e delle pensioni dei lavoratori frontalieri.

Quali sono le misure adottate dalla Commissione delle Comunità europee per trovare soluzioni che permettano di compensare questa perdita del potere d'acquisto, che colpisce i lavoratori delle regioni frontaliere della Francia ?

**Risposta**

(8 ottobre 1969)

La Commissione si riserva di rispondere all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare nel quadro dell'interrogazione orale n. 8 iscritta nell'ordine del giorno della riunione del 9 ottobre 1969 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Discussioni del Parlamento europeo — Resoconto stenografico delle sedute del 9. 10. 1969.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 255/69

dell'on. Vredeling

al Consiglio delle Comunità europee

(8 settembre 1969)

Oggetto : Risposte del Consiglio ad interrogazioni orali

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 174/69 <sup>(1)</sup> il Consiglio afferma che le sue risposte alle interrogazioni scritte di membri del Parlamento europeo sono deliberazioni formali del Consiglio cui partecipano i membri del Consiglio stesso. A tale proposito il Consiglio decide a maggioranza semplice perseguendo sempre l'accordo del maggior numero possibile dei suoi membri (non si supponeva del resto il contrario). Lo stesso vale per le risposte orali del Consiglio alle interrogazioni orali dei mem-

bri del Parlamento, ad eccezione delle risposte che il Presidente del Consiglio può essere indotto a dare alle interrogazioni complementari rivolte nel corso del dibattito su una interrogazione orale.

1. Ciò significa che il rappresentante del Consiglio non può mai parlare a nome di quest'ultimo nel summenzionato dibattito ?

2. In caso contrario, ciò significa che il rappresentante del Consiglio, intervenendo nella discussione, quando non parla a titolo personale o a nome del suo governo, riferisce l'opinione del Consiglio a meno che non risulti il contrario da una successiva decisione del Consiglio stesso ?

<sup>(1)</sup> GU n. C 107 del 18. 8. 1969, pag. 24.

## Risposta

(6 ottobre 1969)

1. Quando il rappresentante del Consiglio risponde, durante una sessione plenaria, ad una interrogazione orale con discussione, esprime naturalmente l'opinione del Consiglio. Quanto alle interrogazioni complementari rivolte da membri del Parlamento europeo nel corso della discussione, se si tratta di richieste di informazioni relative a dati di fatto o di domande sulle quali il Consiglio ha già assunto posizione, il rappresentante del Consiglio può rispondere, se lo ritiene opportuno, a nome della sua istituzione. Può tuttavia accadere che una domanda

posta nel corso della discussione riguardi problemi sui quali il Consiglio non ha ancora deliberato o non ha ancora assunto posizione. In tali casi è evidente che il rappresentante del Consiglio non può dare la risposta a nome del Consiglio stesso.

2. Qualora, nel corso della discussione, il rappresentante del Consiglio esprima opinioni a titolo personale o a nome del suo governo, è tenuto normalmente a dichiararlo.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## Rettifica al bando di gara n. 823

*Il bando di gara n. 823*

della Repubblica dell'Alto Volta, pubblicato nel n. C 84 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 giugno 1969 e concernente la sistemazione della strada Ouagadougou—Koupela (RN 4), 1° tronco, sezione Ouagadougou—Zorgo,

*è rettificato come segue* (rettifiche in corsivo) :

.....

Data di presentazione delle offerte :

Le offerte, in lingua francese, dovranno pervenire a mezzo raccomandata od essere depositate, contro ricevuta, a «M. le Directeur des travaux publics et de la construction, BP 30, Ouagadougou (République de Haute-Volta)», al più tardi entro le ore 12 locali del 28 *novembre* 1969.

L'apertura dei plichi avrà luogo alle ore 9 locali del 1° *dicembre* 1969, negli uffici della Direzione dei lavori pubblici a Ouagadougou (Alto Volta).

.....

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

---



## RETTIFICHE

**Modifica dell'avviso d'asta del « Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles » per la vendita di burro a prezzo ridotto ad alcune imprese di trasformazione esportatrici**

*(GU n. C 116 del 6.9.1969, pag. 9, modificato dal testo pubblicato nella GU n. C 130 dell'11.10.1969, pag. 32)*

1. Al capitolo « III. Cauzione », gli importi rispettivi di 7.500 e di 8.331 franchi francesi per tonnellata che figurano
  - al paragrafo 4, lettera b) e
  - al paragrafo 6, secondo trattinosono sostituiti dall'importo « 8.330 franchi francesi per tonnellata ».
2. Al capitolo « III. Cauzione », l'importo di « 167 franchi francesi per tonnellata » che figura al paragrafo 6, primo trattino, è sostituito dall'importo « 150 franchi francesi per tonnellata ».

---

**Modifica dell'avviso d'asta permanente del « Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles » per la vendita di burro destinato alla fabbricazione di miscele di grassi**

*(GU n. C 128 del 6. 10. 1969, pag. 19)*

Al capitolo « VI. Cauzione di trasformazione », l'importo di « 7.800 franchi francesi per tonnellata » che figura

- al paragrafo 3 e
- al paragrafo 5

è sostituito dall'importo di « 8.780 franchi francesi per tonnellata ».

---

## **STATISTICHE SOCIALI**

**N. 2/1969**

(200 pagine) (tedesco/francese/italiano/olandese)

Prezzo del volume : Lit. 1.250.

Abbonamento annuo : Lit. 5.000.

L'Istituto statistico delle Comunità europee ha pubblicato, nella serie « Statistiche sociali », un numero consacrato ai dati armonizzati correnti sulle retribuzioni, la durata del lavoro e l'occupazione dipendente. Gli ultimi risultati disponibili si riferiscono al mese di aprile 1968 e l'evoluzione è fornita dall'aprile 1964 per le retribuzioni e dall'aprile 1966 per la durata del lavoro e l'occupazione dipendente.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita, i cui indirizzi sono indicati nel retro della copertina della presente Gazzetta ufficiale.

